

ESENTE

espulsione



14503/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -

Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere -

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Rel. Consigliere -

Oggetto

*IMMIGRAZIONE
(ESPULSIONE
DELLO
STRANIERO,
SOGGIORNO)

Ud. 26/03/2014 - CC

R.G.N. 9896/2013
+ 7508/2013 +

9896/13

Rep.

Oron 14503

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9896-2013 proposto da:

[REDACTED], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato **[REDACTED]** giusta procura a margine del ricorso

- *ricorrente* -

contro

PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FERMO

- *intimata* -

e suo ricorso 7508-2013 proposto da:

[REDACTED], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

2929
14



rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] giusta procura a margine del ricorso

- *ricorrente* -

contro

PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FERMO

- *intimata* -

avverso l'ordinanza n. 61/12 del GIUDICE DI PACE di FERMO del 31/07/2012, depositata l'08/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l'Avvocato [REDACTED] difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

PREMESSO

1. - Il sig. M. [REDACTED] di nazionalità marocchina, ricorse al Giudice di pace di Fermo avverso il decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera emesso a suo carico, in quanto persona socialmente pericolosa (art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), dal Prefetto della medesima città il 6 ottobre 2011.

Il giudice adito ha respinto il ricorso sul rilievo che il ricorrente era stato condannato, il 24 ottobre 2008, alla pena di 4 anni di reclusione e 30.000 euro di multa per detenzione di hashish, con fine pena al 23 marzo 2011.

Avverso tale pronuncia il sig. [REDACTED] ha proposto ricorso per Cassazione con un unico motivo di censura. L'autorità intimata non ha svolto difese.

Con relazione ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c. il Consigliere relatore ha proposto l'accoglimento del ricorso. La relazione è stata



notificata all'avvocato della parte costituita e comunicata al P.M. Non sono state presentate memorie o conclusioni scritte.

2. – Il ricorso è stato oggetto, per errore, di una duplice iscrizione ai nn. 9896/3013 e 7508/2013 R.G. I due procedimenti vanno perciò riuniti.

3. – Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 1 l. 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché vizio di motivazione circa la sussistenza del requisito della pericolosità sociale.

Il ricorrente si duole che il Giudice di pace lo abbia ritenuto socialmente pericoloso sulla base del solo, risalente, precedente penale, senza tener conto del disposto di cui alle norme sopra indicate e senza valutare l'attualità della sua asserita pericolosità sociale anche alla luce dei fatti da lui allegati, in particolare il lavoro regolare che svolgeva, documentato dai CUD relativi agli anni dal 2006 al 2012, e l'avvenuto ricongiungimento con la sua famiglia.

3.1. – Il motivo è fondato.

Il controllo giurisdizionale sul ricorso avverso il provvedimento di espulsione disposto ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 286 del 1998 deve avere ad oggetto il riscontro dell'esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate nell'art. 1 l. n. 1423 del 1956, così come sostituito dall'art. 2 l. 3 agosto 1988, n. 327 (ovvero nell'art. 1 della legge "antimafia" 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 l. 13 settembre 1982, n. 646), riscontro che va condotto sulla base dei seguenti criteri: a) necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) attualità della pericolosità; c) necessità di esaminare



globalmente l'intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (Cass. 12721/2002, 5661/2003, 11321/2004, 17585/2010, 18482/2011). Nella verifica della concreta sussistenza dei presupposti della pericolosità sociale, inoltre, il giudice di pace ha poteri di accertamento pieni e non limitati da una insussistente discrezionalità dell'amministrazione (cfr. Cass. 11466/2013).

Il Giudice di pace di Fermo non si è attenuto ai predetti principi. Egli, invero, si è limitato a prendere atto della condanna penale ed ha omesso del tutto di verificare la fondatezza della valutazione di pericolosità sociale formulata dal Prefetto, sia sotto il profilo della riconducibilità dei fatti accertati ad una delle ipotesi di pericolosità sociale definite dall'art. 1 l. 1423 del 1956 (il quale fa riferimento a: "*1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; 3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica*"), sia sotto il profilo dei criteri, sopra richiamati, della attualità della pericolosità e della valutazione globale della personalità dell'interessato alla luce anche degli elementi allegati dal medesimo in giudizio.

4. – L'ordinanza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

5. – Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non si applica l'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. n. 115 del 2002.



P.Q.M.

La Corte, riuniti i procedimenti, accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Fermo in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 marzo 2014

Il Presidente

Salvatore Di Palma

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Anna PANTALEO

DEPOSITATO IN GANCELLERIA

oggi, 26 GIU. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALEO